

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 20 Febbraio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dott. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Attolico Avv. Lorenzo, Patti Prof. Salvatore Lucio, Barengi Prof. Andrea – Componenti; Catania Dott. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO DELL'A.S.D. ASTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MACHETTI GIAMPAOLO, PRESIDENTE DELL'A.S.D. ASTA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, SEGUITO DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 2 E 2, COMMA 4 C.G.S, 38 COMMA 1 E 4, 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006)

Il Procuratore Federale - "ricevuta una segnalazione dell'A.I.A.C., afferente pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal tesserato della società A.S. Uopini, signor Massimo Pascuzzo, in possesso del titolo di allenatore di base e letta la relativa relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini ...; accertato che il signor Massimo Pascuzzo, nella Stagione Sportiva 2005/2006, è stato tesserato dalla società A.S. Uopini quale calciatore ed ha svolto anche mansioni di allenatore per la stessa senza avere il relativo tesseramento quale tecnico; preso atto che successivamente, ma sempre nella stessa stagione sportiva, il Pascuzzo pur non essendo stato svincolato dalla società Uopini veniva impiegato dalla società Asta Taverne sia come calciatore sia come allenatore nelle gare del campionato di terza categoria (girone di Siena)" - deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana il signor Massimo Pascuzzo, tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore della società A.S. Uopini, per rispondere della violazione di cui agli artt. 38, comma 1 e 4 N.O.I.F. ed 8, comma 2, C.G.S.; il signor Ronaldo Valoriani, presidente della A.S. Uopini, ritenuto responsabile della violazione degli artt. 38, comma 1, N.O.I.F., ed 8, comma 2, C.G.S.; la società A.S. Uopini per rispondere della violazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti

ascrivibili al proprio presidente e tesserato; il signor Machetti Giampaolo, all'epoca dei fatti Presidente ed attualmente Dirigente della società Asta Taverne, per violazione degli artt. 38 commi 1 e 4, 39 comma 1, N.O.I.F. e dell'art. 8, comma 2, C.G.S., per aver accettato le prestazioni del Pascuzzo quale calciatore e tecnico pur in assenza di svincolo dalla Uopini e conoscendone il tesseramento presso altra società nella stessa Stagione Sportiva; la società A.S.D. Asta Taverne, ritenuta responsabile della violazione di cui all'art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente.

A seguito di detto deferimento, assunte le informazioni dall'Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare – Lega Nazionale Dilettanti – presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006 - dopo aver accertato che il tesserato Massimo Pascuzzo aveva giocato “per l’A.S.D. Asta Taverne nel periodo in cui era tesserato per la A.S. Uopini”, circostanze dimostrate dai dati ufficiali forniti dal C.R.T., secondo cui, “alla data del 17.3.2006, il calciatore risultava tesserato per la U.S. Uopini, mentre nelle distinte delle gare comprese tra il 18.12.2005 e il 15.3.2006” risultava che “il medesimo calciatore” vi aveva “partecipato per conto della A.S.D. Asta Taverne” -, irrogava al signor Massimo Pascuzzo la squalifica per mesi sette, per la constatata violazione degli artt. 38, comma 1, N.O.I.F. ed 8, comma 2, C.G.S.; al signor Ronaldo Valoriani, presidente della A.S. Uopini, la sanzione di mesi uno di inibizione per aver utilizzato un allenatore non tesserato; all’A.S. Uopini, la sanzione di €250,00 per la responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento del proprio presidente; al signor Giampaolo Machetti, la inibizione per mesi sei per violazione degli artt. 38, comma 1, e 39, comma 1, N.O.I.F. e 8, comma 2, C.G.S.; all’A.S.D. Asta Taverne di Arbia, la penalizzazione di tre punti in classifica del presente campionato ai fini della afflittività della sanzione nella considerazione che le violazioni sono state compiute durante la Stagione Sportiva 2005/2006, ormai conclusa.

La società A.S.D. Asta Taverne, dopo aver preannunciato il reclamo con comunicazione del 21.12.2006 con contestuale richiesta di rilascio di copia degli atti, all’esito proponeva - con atto spedito il 29.1.2007 - ricorso alla Commissione d’Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendo “in riferimento al signor Machetti Giampaolo all'epoca dei fatti Presidente ed attualmente dirigente della società A.S.D. Asta Taverne Arbia in tesi: prosciogliere il signor Machetti Giampaolo agli addebiti contestati; in ipotesi: ridurre l'inibizione inflitta nella misura ritenuta di giustizia e di ragione; -in riferimento alla società A.S.D. Asta Taverne Arbia, in tesi: ridurre la penalizzazione a n. 1 punto con conseguente assegnazione di n. 2 punti nella classifica del Campionato in corso 2006/2007; in ipotesi: ridurre la penalizzazione a n. 2 punti con conseguente assegnazione di n. 1 punto nella classifica del Campionato in corso 2006/2007; in ulteriore ipotesi: ridurre la penalizzazione di punti in classifica nella misura ritenuta di giustizia e di ragione con commutazione dei punti in ammenda”.

La società ricorrente assumeva, a fondamento di dette domande, che “il Procuratore Federale richiese per la società A.S.D. Asta Taverne Arbia la penalizzazione di n. 3 punti in classifica <<tenuto conto che la partecipazione del Pascuzzo nella doppia veste è provata documentalmente in due gare>> ... e tale richiesta veniva accolta dalla Commissione Disciplinare senza comunque motivare perché la penalizzazione è stata determinata in n. 3 punti”.

L’appellante contestava “il numero di punti di penalizzazione” inflitti dalla Commissione Disciplinare in quanto “eccessivamente afflittivo e che non tiene conto del principio della buona fede e dell'equità più volte affermato dalla C.A.F. in fattispecie analoghe alla presente.”

In particolare, l’A.S.D. Asta Taverne precisava che “il calciatore Pascuzzo Massimo ha disputato con la società” reclamante “solo tre gare: - A.S.D. Asta Taverne Arbia - Geggiano del 15.1.2006 ... terminata con la sconfitta dell’A.S.D. Asta Taverne Arbia per 0 a 1 ...; Virtus Asciano - A.S.D. Asta Taverne Arbia del 19.2.2006 ... terminata con il risultato di 2 a 2; A.S.D. Asta Taverne Arbia - U.P. Poggibonsese del 26.3.2006 ... terminata con la vittoria dell’A.S.D. Asta Taverne Arbia per 2 a 0”.

La società ricorrente rilevava, altresì, che, poiché “il Procuratore Federale deferì l’allora Presidente della società A.S.D. Asta Taverne Arbia, Machetti Giampaolo, solo per violazione delle norme relative ai tesseramenti e non anche per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.”, ciò avrebbe

significato che “tali violazioni erano solo da ascrivere a negligenza e/o imprudenza del Machetti Giampaolo solo per violazione delle norme relative ai tesseramenti, e non anche per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.”.

L’A.S.D. Asta Taverne Arbia dopo aver rilevato, inoltre, che “il signor Machetti Giampaolo ... è stato inibito per sei mesi dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana per aver violato fra gli altri l’art. 38 comma 1 N.O.I.F.” sosteneva che “tale articolo si riferisce al tesseramento dei tecnici e non può pertanto essere contestato al signor Machetti Giampaolo il quale tesserò il calciatore Pascuzzo Massimo con l’intenzione di avvalersi solo delle sue prestazioni quale calciatore senza che lo stesso, come è stato accertato dalla Commissione Disciplinare, svolgesse per la società A.S.D. Asta Taverne Arbia anche le mansioni di allenatore di fatto”.

Le argomentazioni della società appellante sono solo in parte condivisibili e, quindi, il gravame può essere parzialmente accolto.

E’ pacifico – per stessa ammissione della A.S.D. Asta Taverne Arbia - che il calciatore Massimo Pascuzzo – dopo avere vestito la maglia dell’A.S. Uopini fino al 13.11.2005 (vedi distinta della gara Mazzola/A.S. Uopini) - ha mutato casacca, essendo ancora tesserato per detta squadra, indossando quella dell’Asta.

Ciò risulta dall’esame degli elenchi dei giocatori di quest’ultima, compilato nelle distinte delle gare contro la Guazzino del 18.12.2005, la Chiusdino del dì 8.1.2006, la Geggiano del 15.1.2006, l’Asciano del 19.2.2006, la Pol. V. Mazzola del 26.2.2006, la Pianella del 12.3.2006 e la Poggibonsese del 26.3.2006.

E’ irrilevante, poi, il fatto che nessuna di dette società, che hanno incontrato l’Asta, abbia denunciato tali fatti, giacché l’iniziativa dell’avversaria non è determinante ai fini dell’accertamento da parte della Giustizia Sportiva della violazione commessa da un tesserato e dalla società di appartenenza.

Pertanto, non possono essere contestate l’avvenuta violazione del dettato dell’art. 39, comma 1, N.O.I.F. e l’irregolarità nella quale sono state disputate le gare dell’A.S.D. Asta Taverne Arbia alle quali ha partecipato il calciatore Massimo Pascuzzo, né è censurabile la decisione della Commissione Disciplinare, la quale ha posto in rilievo che “non assume alcun valore difensivo l’affermazione del Pascuzzo di avere <<firmato>> con la società Asta Taverne sulla base di semplici <<rassicurazioni>> della società cedente circa l’avvenuto invio delle liste di svincolo suppletive: doveva essere cura del giocatore acquisire certezza dell’avvenuto svincolo prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.S.D. Asta Taverne”.

In altre parole non può essere invocata la mancata conoscenza di un fatto (“svincolo”), alla cui realizzazione la normativa vigente condiziona l’effetto del nuovo tesseramento.

Va aggiunto che tale obbligo di conoscenza incombeva pure sulla A.S.D. Arbia, onde non è possibile affermare che questa non abbia commesso la violazione per la quale è stata ritenuta responsabile dalla Commissione Disciplinare.

Né può essere condiviso il rilievo che quest’ultima non ha motivato “perchè la penalizzazione è stata determinata in n. 3 punti”.

Al riguardo è agevole osservare che la specificazione dell’entità della penalizzazione costituisce espressione del potere discrezionale del Collegio giudicante e, quindi, esso non ha obbligo di precisare il percorso motivazionale attraverso il quale è giunto al risultato numerico.

Comunque, la Commissione di Appello oggi adita ritiene di potere ridurre a due punti la penalizzazione irrogata dal primo Giudice, considerati tutti i profili del caso ed, in particolare, il fatto che la Procura Federale aveva chiesto la condanna della A.S.D. Asta Taverne alla “sanzione di tre punti di penalizzazione ... tenuto conto che la partecipazione del Pascuzzo nella doppia veste (di allenatore e calciatore, *n.d.r.*) è provata documentalmente in due gare”, mentre la Commissione Disciplinare ha valutato non provata l’attività di allenatore, che la violazione commessa di far giocare un calciatore non in regola con il tesseramento è avvenuta nel campionato precedente a quello in cui va scontata la sanzione e, comunque, che non risulta che l’Associazione abbia ricevuto

concreti vantaggi ai fini dell'esito finale del campionato di competenza per effetto delle gare oggetto di esame.

Non possono essere accolte, poi, le censure circa la responsabilità del signor Giampaolo Machetti, presidente della A.S.D. Arbia all'epoca dei fatti od una diversa e minore determinazione della sanzione comminatagli, atteso che la pluralità dei fatti contestati ed accertati non può far limitare il grado di colpa del signor Giampaolo Machetti, anche perchè rientra nei compiti specifici di colui che presiede un'Associazione sportiva, iscritta ad un campionato della Lega Nazionale Dilettanti, controllare che siano rispettate tutte le norme che disciplinano l'attività che la medesima intende svolgere ed, in particolare, per quanto interessa nel caso in esame, quelle relative al tesseramento dei calciatori.

La decisione della Commissione Disciplinare sul punto, quindi, è corretta e non merita censure, perché conforme ai fatti accertati ed al dettato normativo che li disciplina.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Asta di Taverne d'Arbia (Siena), riduce a punti 2 la penalizzazione in classifica e conferma nel resto la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO DELL'A.C. DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBICARO/DORIA DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 69 del 12.12.2006)

La società A. C. Doria, in seguito alla gara Verbicaro/Doria, disputata il 19.11.2006, "l'allenatore della società Verbicaro ... sostituiva il calciatore De Giorgio Roberto, nato il 7.1.1989 identificato nella distinta con il numero 11 ... con il numero 18 Rinaldi Francesco nato il 15.9.1988", nonché che il "Com. Uff. n. 2 del 3.7.2006 prevede che in campo debbano esserci almeno due calciatori nati l'1.1.1989 ed uno nato l'1.1.1988", assumeva che detto "adempimento" non fosse "stato osservato dalla società Verbicaro".

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, dopo aver rilevato che "l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali", con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 63 del 29.11.2006, deliberava, tra l'altro, di "infliggere alla società Verbicaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3".

La società U.S. Verbicaro, con atto spedito il 6.12.2006, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare - Lega Nazionale Dilettanti – presso il Comitato Regionale Calabria, avverso la suindicata decisione e chiedeva, fra l'altro, di "accertare e dichiarare che per la partita oggetto dell'impugnato deliberato del Giudice Sportivo la società U.S. Verbicaro ha correttamente utilizzato per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dall'1.1.1988 e per l'effetto revocare nei confronti della U.S. Verbicaro la punizione sportiva della perdita della partita per 0-3 ed assegnare alla stessa U.S. Verbicaro la vittoria per 4-2 così come conseguita sul campo".

La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 69 dell'11.12.2006, dopo aver rilevato che "dal referto e dalla distinta ufficiale della gara risulta che la U.S. Verbicaro ha schierato per tutta la durata dell'incontro tre calciatori con le ... caratteristiche anagrafiche" richieste dal comunicato Regionale n. 2 del 3.7.2006 "e precisamente: Didona Vincenzo (nato il 18.3.1989), Spanò Massimiliano (nato l'11.8.1989), De Giorgio Roberto (nato il 7.1.1989), quest'ultimo sostituito in corso di gara da Rinaldi Francesco (nato il 15.9.1988) ... in parziale accoglimento del reclamo" revocava "la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, confermando il risultato della gara U.S. Verbicaro/Doria di 4-2".

La società A.C. Doria proponeva ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso suddetta decisione chiedendo "la conferma della decisione del Giudice Sportivo che assegnava la vittoria per 0-3 alla società ricorrente".

La società ricorrente, assumeva a fondamento di detta domanda, che “al 72’ circa l’allenatore della società Verbicaro Didona Vincenzo sostituiva, il calciatore De Giorgio Roberto nato il 7.1.1989 identificato nella distinta con il numero 11 matricola n. 3977778, con il numero 17 Rinaldi Francesco nato il 15.9.1988” così violando “il Com. Uff. n. 2 del 3.7.2006” che “prevede che in campo debbano esserci almeno due calciatori nati l’1.1.1989 ed uno nato l’1.1.1988”.

Il gravame è infondato e va respinto.

La società U.S. Verbicaro, nella gara del 19.11.2006, disputata con l’A.C. Doria ha schierato per tutta la durata dell’incontro due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1989 ed uno nato successivamente al 1° gennaio 1988.

Dette circostanze emergono dal rapporto di gara, nonché, dalla distinta ufficiale e, peraltro, sono riconosciute anche dalla società reclamante che ha affermato che “al 72’ circa l’allenatore della società Verbicaro Didona Vincenzo sostituiva, il calciatore De Giorgio Roberto nato il 7.1.1989 identificato nella distinta con il numero 11 matricola n. 3977778, con il numero 17 Rinaldi Francesco nato il 15.9.1988”.

La società U.S. Verbicaro, nella gara *de qua*, ha schierato sin dall’inizio tre calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1989 ed al 72’ minuto della ripresa ha sostituito uno di questi calciatori – il signor Roberto De Giorgio – con uno nato il 15.9.1988 – il signor Francesco Rinaldi -.

Pertanto, la società resistente – poiché ha schierato in campo, anche nell’indicata ultima frazione di gioco – tre calciatori di cui due nati dopo il 1° gennaio 1989 ed uno nato nell’anno precedente - non è incorsa in alcuna violazione del disposto del Com. Uff. n. 2 del 3.7.2006 del Comitato Regionale della Calabria secondo cui, nei campionati di I categoria, le società sportive hanno l’obbligo di impiegare in ogni gara, sin dall’inizio, e per l’intera durata delle stesse, almeno due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1989 ed un calciatore nato successivamente al 1° gennaio 1988.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Doria di Cassano allo Ionio (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO DELLA CALCIATRICE HOFER MARIANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER ANNI 2 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 47 del 12.1.2006)

A seguito del controllo antidoping eseguito il giorno 1.5.2006 al termine dell’incontro del Campionato di Calcio Femminile, Serie “A”, Torino – Fiammamozza, veniva riscontrata la positività della calciatrice Marianna Hofer, tesserata, all’epoca dei fatti, per la società Fiammamozza. In particolare, le analisi evidenziavano la presenza nelle urine dell’atleta di benzoilecgonina, metabolita della cocaina. All’esito delle citate analisi, con provvedimento in data 9.6.2006, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti disponeva la sospensione cautelare della Hofer da ogni attività sportiva con decorrenza immediata. In seguito la Hofer richiedeva l’esecuzione delle controanalisi, indicando, specificatamente, che si provvedesse a ricercare la presenza di due ulteriori metaboliti della cocaina, e segnatamente, la metilecgonina e l’anidroecgonina.

Il laboratorio di Colonia eseguiva la ricerca, così come richiesta dall’atleta, e riscontrava la presenza di benzoilecgonina, di metilecgonina e di cocaina ma non di anidroecgonina, in quanto la metodica utilizzata non poteva rintracciare la presenza di elementi al di sotto di della soglia fissata, pari a 2ng/ml. Nel frattempo, trascorso il periodo massimo, sessanta giorni, di validità della misura

cautelare, la Hofer decideva autonomamente di non riprendere l'attività sportiva in attesa dell'esito della vicenda *de qua*.

Sulla base dei risultati delle controanalisi, in data 17.10.2006, la calciatrice Hofer veniva convocata dall'Ufficio della Procura Antidoping per essere ascoltata sui fatti in questione.

In tale occasione, l'atleta dichiarava che la sera precedente all'incontro Torino – Fiammamonza si era recata ad una festa e, nel corso della stessa, mentre si trovava in una stanza a conversare con un'amica, alcuni soggetti si sedevano allo stesso tavolo e, attraverso un'attrezzatura, simile per le sue funzioni ad un "narghilè", ponevano in combustione della cocaina (circa 5-8 grammi) e la fumavano per tre ore.

La Hofer dichiarava, altresì, che il locale in cui avvenivano i fatti descritti era angusto e che si era intrattenuta nella stanza in compagnia dei citati commensali, dalle 23.30 alle 2.30 del mattino. In conclusione affermava di non aver commesso, né volontariamente né consapevolmente, l'infrazione contestata.

Nelle medesima sede, veniva ascoltato il perito di parte, Dott. Pieraccini, che, depositata una propria perizia, affermava, in estrema sintesi, l'impossibilità di determinare le modalità di assunzione della sostanza vietata, specificando che non si escludeva la via nasale e che la via indiretta, descritta dall'atleta, non era "drasticamente" da escludere.

Successivamente, la Procura Antidoping deferiva la calciatrice Marianna Hofer dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti per la violazione dell'art. 2, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping.

All'udienza del 5.1.2007, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio Femminile, ascoltava la deferita ed il proprio delegato, il rappresentante dell'Ufficio della Procura Antidoping, nonché i consulenti di parte e letta la memoria depositata dalla Hofer - nella quale confermava le dichiarazioni rese di fronte alla Procura Antidoping - con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che il risultato delle analisi, presenza di metaboliti della cocaina, era pacifico e che le circostanze indicate dalla deferita non consentivano l'applicazione delle esimenti e delle attenuanti descritte, rispettivamente, dagli artt. 19.5.1. e 19.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, dichiarava la responsabilità della calciatrice Hofer e infliggeva alla stessa la sanzione della squalifica per anni due.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hofer la quale lamenta: *(i)* l'erronea ricostruzione dei fatti della Commissione Disciplinare e la contraddittorietà della motivazione assunta; *(ii)* la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova e determinazione delle circostanze di fatto; *(iii)* violazione del diritto di difesa, per non aver il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate. Nel merito, invece, ribadiva l'involontaria ed inconsapevole assunzione della cocaina e la conseguente assenza di colpa o negligenza e contestava, in ogni caso, la sproporzione della sanzione comminata rispetto alla condotta tenuta dalla ricorrente ed alle sanzioni inflitte in casi simili.

Per quanto esposto, la ricorrente ha chiesto, "in via principale - riformare la decisione n. 47 del 12.1.2007 adottata presso la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio Femminile, respingere la richiesta avanzata dalla Procura Antidoping e annullare la sanzione chiesta ex art. 19.5.1. avendo l'atleta dimostrato in quale modo la sostanza è penetrata nel suo corpo e l'assoluta assenza di negligenza o colpa; in via subordinata - riformare la decisione n. 47 del 12.1.2007 adottata dalla Commissione Disciplinare, respingere la richiesta avanzata dalla Procura Antidoping e determinare l'eventuale sanzione che si ritenga di comminare alla Hofer nella minor misura che appaia di giustizia.

Alla riunione di questa C.A.F. tenutasi in data 20.2.2007, è comparso il Procuratore Antidoping Dott. Torri, il quale, richiamando le conclusioni dell'atto di deferimento, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'atleta. E' comparsa, altresì, la calciatrice Hofer, assistita dai propri difensori, avvocati Cappello e Romano, che ribadisce ed espone quanto già osservato ed eccepito in sede di ricorso, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.

La C.A.F., riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle difese della ricorrente, rilevato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di

laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di metabolici della cocaina, osserva che il comportamento della Hofer è sanzionabile, in quanto integra violazione dell'art. 2.1. delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

In ordine, invece, alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente ed alla attestazione della stessa di aver assunto la cocaina involontariamente e senza alcuna consapevolezza, la C.A.F. ritiene che, nel caso che ci occupa, non sussistano i presupposti per la concessione dell'esimente previste dall'art. 19.5.1, applicabile solo in caso di "nessuna colpa e negligenza".

Ed invero, malgrado le asserzioni della ricorrente circa lo svolgersi dei fatti e quindi le circostanze per le quali, in via teorica (visto che la prova non può dirsi pienamente raggiunta), la sostanza vietata sarebbe penetrata nell'organismo dell'atleta, non può ritenersi configurabile il difetto assoluto di colpa o negligenza da parte della Hofer nell'assunzione della cocaina.

Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, l'atleta, per il suo particolare *status*, è tra l'altro chiamato a tenere una condotta, anche al di fuori delle competizioni sportive, particolare, e ad avere un grado di diligenza e responsabilità delle proprie azioni superiore rispetto al soggetto comune.

Questo vale, in particolar modo, in ordine al proprio benessere fisico, nel pieno rispetto dei principi etici e salutistici richiamati dalla normativa federale e dall'articolo 1 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

Orbene, sulla base dei principi di comportamento appena esposti, la stessa descrizione dei fatti compiuta dalla Hofer rivela, invece, una condotta negligente della medesima.

Non è ammissibile, infatti, che una volta venuta a conoscenza del fatto che persone presenti nella medesima stanza facciano uso di cocaina, sostanza illegale e dannosa per comune conoscenza, l'atleta, chiamata, peraltro il giorno seguente ad affrontare un incontro di campionato, rimanga, con noncuranza, a condividere, quanto meno, gli effetti di tali operazioni per diverse ore. Tale comportamento non può, davvero, permettere di configurare i fatti descritti come circostanze esimenti ai sensi dell'art. 19.5.1. Resta, in ogni caso, la configurabilità di un comportamento negligente e di particolare leggerezza della Hofer, che questa Commissione, anche ai fini della graduazione della pena da infliggersi, ritiene tuttavia di non assoluta significatività, anche in considerazione dell'occasionalità del fatto e dell'apprezzabile successiva condotta tenuta dalla ricorrente, che ha deciso di autosospendersi dall'attività sportiva sino alla definizione della vicenda *de qua*.

La sanzione, tenendo conto del periodo di squalifica già scontato dalla stessa calciatrice, può essere dunque ridotta nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla calciatrice Hofer Marianna, visto l'art. 19.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, riduce la sanzione inflitta alla squalifica fino a tutto il 31.12.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO DELL'A.S.D. MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MILAZZO/ROCCESE DEL 9.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 dell'11.1.2007)

Con ricorso spedito in data 18.1.2007, la società Milazzo A.S.D. propone reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia adottata con Com. Uff. n. 32 del 10.1.2007 in ordine al reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel Com. Uff. n. 29 del 13.12.2006 relativamente alla gara disputata il 9.12.2006 tra A.S.D. Milazzo e U.S. Roccese, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone C, conclusasi con il risultato di 0-3.

La doglianza della A.S.D. Milazzo si fonda sulla circostanza che la Roccese avrebbe schierato in campo solo due calciatori "juniores" invece dei tre che avrebbe dovuto schierare, e ciò nonostante nella distinta di gara ne risultino indicati tre anziché due, in quanto al posto del

calciatore n. 19 Carmelo Aloe (*junior*) avrebbe giocato il fratello Pietro Aloe (*senior*) con la maglia 13. Il Milazzo sottolinea altresì che il giocatore Pietro Aloe sarebbe stato ammonito a dimostrazione della sua partecipazione alla gara.

Ora, al di là dei pur evidenti profili di ammissibilità del ricorso, si deve rilevare che dalle risultanze della gara risulta impiegato il calciatore Aloe Carmelo, pacificamente rientrante nella categoria *juniores*, sebbene con la maglia n. 13 anziché con la maglia n. 19, avendo, secondo una allegazione della Roccese confermata dal rapporto e dal rapporto aggiuntivo dell'arbitro, della cui allegata inveridicità non viene indicato alcun valido mezzo di prova nel ricorso, scambiato la maglia con il fratello Pietro. Ciò risulta dal rapporto dell'arbitro che ammoniva il calciatore Aloe Carmelo (e non Pietro come si afferma inesattamente nel ricorso), come l'arbitro poi confermava dettagliatamente nel supplemento di rapporto in cui si riferisce altresì che la circostanza dello 'scambio' delle maglie era stata rilevata in presenza del legale rappresentante della ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Milazzo di Milazzo (Messina) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dott. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Barengi Prof. Andrea, Moscati Prof. Enrico, Patti Prof. Salvatore Lucio, – Componenti; Catania Dott. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. ISTANZA DI REVISIONE DELL'A.S.D. CARBONIA AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON L'ALLENATORE PODDA MAURIZIO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 7.10.2006)

In data 20.12.2006 la A.S.D. Carbonia Calcio rivolgeva istanza di revisione del provvedimento adottato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti il 7.10.2006.

Detto provvedimento faceva seguito al reclamo avanzato, il 16.1.2006, dal signor Maurizio A. Podda, il quale chiedeva al Collegio il saldo di quanto pattuito, e mai percepito, nel contratto-accordo, datato 13.10.2005, con l'odierna parte istante, per un ammontare di € 8.500,00. Il Collegio Arbitrale accoglieva il reclamo (Com. Uff. n. 1 Stagione Sportiva 2006/2007, riunione del 7.10.2006) sulla base della considerazione che la Carbonia non aveva presentato controdeduzioni.

La società si giustificava motivando in ordine all'irregolarità della notificazione, sostenendo di aver avuto notizia solo della sanzione inflittale e non anche della vertenza del Podda.

Metteva in evidenza, infatti, che dalla copia del fascicolo risultava che la comunicazione descrivente l'addebito e l'indicazione dei termini perentori non era stata ritirata da nessun componente la società e che la firma di ricezione era priva di riscontro identificativo. Faceva inoltre notare che la società ha sede legale diversa dal recapito postale e che, essendo domiciliata presso impianti sportivi comunali, condivide con altre società lo stesso indirizzo. Riteneva quindi applicabile "*per relationem* il disposto degli articoli 136 ss. c.p.c."

Con istanza del 20.12.2006 chiedeva pertanto la revisione del procedimento e la conseguente rimessione in termini per poter presentare le proprie difese e con la successiva lettera del 16.1.2007 sollecitava la Corte d'Appello Federale affinché emettesse sentenza definitiva, o quanto meno provvedimento di sospensione del Lodo Arbitrale, dal momento che in data 8.1.2007 il Comitato Regionale Sardegna aveva deferito alla Commissione Disciplinare Sardegna la società per i provvedimenti disciplinari del caso, stante la mancata risoluzione della vertenza.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara “non luogo a procedere” in merito all’istanza di revisione come sopra proposta dall’A.S.D. Carbonia di Carbonia (Carbonia-Iglesias), dispone l’invio degli atti al Collegio Arbitrale.

6. RECLAMO DELL’A.S.D. SPORTING MODUGNO FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE REMINE GIOVANNI FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007)

In data 14.12.2006, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia per il Calcio a Cinque pubblicava nel Com. Uff. n. 21 i provvedimenti disciplinari inerenti alle gare di Coppa Italia disputatesi il 12.12.2006, a carico di alcuni calciatori e di un dirigente della società calcistica A.S.C. Sporting Modugno F.C.. Detti provvedimenti vertevano sulla squalifica, per condotta irrispettosa nei confronti di arbitro e spettatori, dei calciatori Giovanni Remine e Umberto Cassano e su quella del massaggiatore Sabino Remine, il primo fino al 31.12.2007, e i secondi fino al 14.1.2007, e su una ammenda comminata alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’ammontare di € 300,00.

Avverso detto provvedimento, in data 15.12. 2006, la società proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, chiedendo l’annullamento (o in subordine una riduzione) della squalifica comminata al Cassano, in quanto, non solo mai squalificato in passato per aggressione, ma, nulla gli si poteva imputare nel caso specifico, e la riduzione della squalifica a carico di Giovanni Remine, perchè pentito del suo comportamento nonché pronto a scusarsi con l’arbitro. Chiedeva ancora che fossero ascoltati lo stesso Cassano e il presidente della società Giuseppe Germinario e eventualmente gli arbitri e il tecnico della squadra avversaria (Atletico Cassano), autorizzando infine l’addebito della tassa reclamo sul proprio conto.

La Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007) accoglieva in parte le richieste della società, riducendo la squalifica del Cassano fino al 4.1.2007, confermando nel resto le precedenti decisioni.

In data 8.1.2007, la A.S.C. Sporting Modugno ricorreva alla C.A.F. avverso il provvedimento di conferma della sanzione disciplinare a carico di Giovanni Remine, risultante dal Com. Uff. n. 24. La società evidenziava, innanzitutto, che detto atleta non ha mai ricevuto alcuna sanzione per comportamento antisportivo. Giustificava poi la reazione del calciatore.

Motivava la società in ordine al fatto che la tifoseria locale aveva mostrato, specie nei suoi confronti, scarsa correttezza e che il Remine G. aveva reagito nella maniera più civile possibile portandosi la mano davanti alla bocca invece che dar seguito a risposte.

Aggiungeva inoltre che il “lancio della bottiglietta”, riferito, secondo la ricorrente, dal direttore di gara nel supplemento del referto, era invece un semplice “schizzare acqua da una bottiglietta”, e non ai danni dell’arbitro, come si evince dallo stesso supplemento, ma di un avversario, oltretutto lontano dall’area di gioco.

In relazione infine alla successiva aggressione alla vettura dell’arbitro la società sosteneva che non poteva questa essere addebitata al Remine G. poiché dal referto dell’arbitro risultava opera di sconosciuti. La Sporting Modugno concludeva aggiungendo che la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007 risultava essere troppo drastica, avuto riguardo ai parametri utilizzati normalmente dallo stesso Comitato Regionale Puglia. Chiedeva pertanto il riconoscimento delle attenuanti al Remine G. e la conseguente riduzione della squalifica.

In relazione al caso in oggetto c’è da osservare che il referto di gara, come noto assistito da “fede privilegiata”, sia molto chiaro e non riesce ad essere scalfito dalle mere deduzioni di parte ricorrente del tutto inidonee ad offrire una versione in alternativa e meno grave dei fatti oggetto delle decisioni gravate con la conseguenza che il reclamo deve esser respinto considerata anche la parziale riduzione della sanzione irrogata da parte del Giudice di II istanza che buon governo ha fatto delle norme regolamentari.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sporting Modugno FC di Modugno (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO DEL CALCIATORE DE LUCA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 dell'11.1.2007)

Il calciatore De Luca Giuseppe ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 30 dell'11.1.2007, relativo alla sanzione inflittagli della squalifica fino al 30.11.2009 (gara Lorenzo Mariano Scorrano/A.C. Parabita del 26.11.2006 del Campionato di Seconda Categoria).

Il ricorso, che risulta tempestivo, è diretto esclusivamente a ottenere una "sensibile" riduzione della sanzione della squalifica fino al 30.11.2009, previo riesame dei fatti. I motivi di ricorso, al di là dell'assoluta genericità degli stessi che non sono nemmeno specificati, ripropongono soltanto affermazioni in fatto dirette a prospettare una diversa valutazione dei fatti accaduti nel corso della gara del 26.11.2006 dopo il 6° minuto del secondo tempo, senza neanche indicare le norme sostanziali e/o processuali che sarebbero state violate. Conseguentemente, il ricorso del calciatore De Luca è inammissibile ai sensi del 1° comma dell'art. 33 C.G.S., non rientrando nei compiti della Commissione d'Appello Federale un riesame dei fatti già oggetto dei due precedenti gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal calciatore De Luca Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO DELL'A.S. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.500,00, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 309 del 12.1.2007)

La A.S. Olimpiadi Bisceglie ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 12.1.2007, relativa alle sanzioni inflitte dell'ammenda di € 1.500,00, della penalizzazione di punti 3 in classifica e della squalifica del campo di giuoco fino al 31.10.2007 (gara U.S. Polignano/A.S. Olimpiadi Bisceglie del 3.1.2007).

Il ricorso presentato erroneamente alla Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque, contiene una "formale istanza di accesso al rapporto redatto dagli arbitri al fine di esercitare il diritto di difesa", che risulta formulata fuori tempo del termine perentorio di tre giorni dalla data di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento impugnato. Il ricorso, che, in quanto tale, risulta tempestivo, non contiene neanche un motivo di diritto, il quale, soltanto, potrebbe legittimare l'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare, limitandosi in realtà a prospettare una diversa, e più favorevole, ricostruzione dei fatti, che comporta, in sostanza, un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Olimpiadi di Bisceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dott. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Delfini Prof. Francesco, Barenghi Prof. Andrea, Moscati Prof. Enrico, – Componenti; Catania Dott. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

9. RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. CORCIONE CIRO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. CASSINO 1927 E DELLA S.S. CASSINO 1927 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7, COMMA 3 BIS DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006 E DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 131/C del 17.1.2007)

Con atto del 27.9.2006 il Procuratore Federale deferiva il Sig. Ciro Corcione, Presidente legale rappresentante della società Cassino 1927 e la medesima società S.S. Cassino 1927 srl per rispondere: il primo della violazione dell'art. 7 comma 3 bis C.G.S. in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, per non aver depositato entro il 27.6.2006 la prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €207.000,00 e la società Cassino a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo Presidente, chiedendo dunque di irrogare la sanzione di punti uno di penalizzazione per la società e di un anno di inibizione per il Presidente.

Con la decisione di cui sopra la Commissione Disciplinare ha prosciolto i due soggetti deferiti rilevando che risultava agli atti e comunque non era contestato dalla Procura Federale che copia della dichiarazione della banca con cui si faceva presente che era in corso di completamento l'iter istruttorio per il rilascio della fideiussione era stata consegnata alla Lega Professionisti Serie C in data 27.6.2006, ossia nei termini previsti e che l'originale della fideiussione era stato inviato il giorno seguente.

La decisione appellata dal Procuratore Federale motivava dunque il proscioglimento sul rilievo che l'invio, nel termine previsto, di una semplice dichiarazione della banca in attesa della successiva formalizzazione della fideiussione seguita il giorno successivo dall'invio dell'originale della fideiussione “attiene ad un aspetto meramente formale della vicenda e non ne sposta i termini sostanziali atteso che lo scopo precipuo della norma (accensione della fideiussione nei termini) è stato comunque raggiunto e che di tale circostanza la Lega è stata tempestivamente avvisata”.

Ricorre avverso tale decisione il Procuratore Federale rilevando che la norma violata prevede la necessità del deposito in originale della fideiussione e non già la semplice trasmissione di copia della medesima e che pertanto l'illecito ivi previsto, avendo natura formale, è stato pienamente integrato.

Sottolinea inoltre che dagli atti risulta che entro il termine previsto del 27.6.2006 la società Cassino ha inviato via fax non già una copia della fideiussione, ma semplicemente copia di una lettera interlocutoria nella quale la banca, appunto, riferiva essere in corso di completamento l'iter per la emissione della fideiussione in questione.

Resistono i due incolpati con controdeduzioni nelle quali propongono eccezioni preliminari e pregiudiziali e comunque sostengono che nel merito la decisione appellata sarebbe corretta.

Nel corso della discussione della causa in udienza il rappresentante della Procura ha offerto la documentazione da cui risulterebbe ulteriormente confermato il mancato deposito in termini dell'originale della fideiussione e la difesa degli appellati ha eccepito l'irritualità e l'inammissibilità di tale deposito.

Ritiene questa Commissione che l'eccezione di inammissibilità di tale deposito, formulata dagli appellati, vada accolta, per la tardività del deposito medesimo.

Nel merito, ritiene inoltre questa Commissione che l'appello proposto dalla Procura Federale vada accolto.

Ed invero deve convenirsi sulla natura di illecito formale quanto alla previsione la cui violazione è stata contestata agli appellati: conseguentemente l'adempimento delle prescrizioni ivi contenute non ammette equipollenti rispetto al deposito dell'originale del documento indicato.

Poiché agli atti risulta che la società Cassino 1927 non ha depositato presso la Lega di competenza, entro il termine previsto, l'originale della fideiussione richiesta, sussiste la violazione in questione, cui conseguono le sanzioni richieste in primo grado e nel presente grado di appello dal Procuratore Federale.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione impugnata ed infligge alla S.S. Cassino 1927 S.r.l. di Cassino (Frosinone) la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica del campionato in corso nonché la sanzione dell'inibizione per anni 1 a carico del signor Corcione Ciro.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 21 Febbraio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli